

**N. 02250/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01441/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Castellano Costruzioni Generali Srl in proprio ed in Qualità di Capogruppo Mandataria Costituenda Ati, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Marcello Maria Fracanzani, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via di San Basilio N.61; Soc. Doronzo Infrastrutture Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Maria Fracanzani, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via di San Basilio N.61;

contro

Soc. Fse-Ferrovie del Sud Est e Servizio Automobilistici Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Ancora, Angelo R. Schiano, con domicilio eletto presso Angelo R. Schiano in Roma, via del Babbuino, 107;

nei confronti di

Eureca Consorzio Stabile, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Liccardo, Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso Filippo Luciano Bracci in Roma, largo di Teatro Valle, 6; Soc. Cogit;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00491/2014, del dispositivo di sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00226/2014, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione e realizzazione raddoppio linea ferroviaria - Bari-Mungivacca-MCP

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc. Fse-Ferrovie del Sud Est e Servizio Automobilistici Srl e di Eureca Consorzio Stabile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino, Luciano Ancora, Angelo Schiano e Francesco Migliarotti;

Considerato che:

- il giudizio relativo alla ritenuta anomalia dell'offerta, non pare possa essere limitato alla considerazione di voci che comunque non incidano in misura realmente apprezzabile sul valore totale dell'appalto;
- che in conseguenza, ad un sommario esame, la sentenza impugnata

appare esente dalle dedotte mende.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1441/2014).

Condanna l'appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare che vengono liquidate in € 1.000,00 in favore dell'Amministrazione resistente ed in € 1.000,00 in favore della società appellata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)